

Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell'utilizzo agevolato del metodo "previsionale": ultime istruzioni

Con [circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, **l'esonero dal versamento:**

- **del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019**, fermo restando, per detto periodo d'imposta, il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- **della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell'acconto dell'IRAP** dovuto per il periodo d'imposta 2020 (l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) **il primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell'importo**

complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.

Analogamente, qualora il **saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto "dovuta" per il medesimo periodo**, in entrambe le ipotesi (storico o previsionale), il primo acconto "*figurativo*" **da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento** (ovvero il 50 per cento **per i soggetti ISA**) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Infine, l'Agenzia detta un ulteriore [chiarimento](#) sulla portata dell'ambito applicativo dell'articolo 20 del Decreto "*Liquidità*", che consente un **utilizzo agevolato del metodo "previsionale" anziché il metodo "storico"**, nella determinazione degli acconti IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP relativi al periodo d'imposta 2020. Nel [documento di prassi](#), confermato che l'agevolazione – in ragione della quale **non è prevista l'irrogazione di sanzioni ed interessi** ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l'80 per cento – **riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali delle citate imposte con scadenza 30 giugno 2020**. Resta di contro esclusa l'applicazione all'addizionale regionale all'IRPEF in quanto, per quest'ultima, non è previsto il versamento dell'acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell'imposta dovuta per l'anno 2019.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.](#)

27 E del 19 ottobre 2020, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Ulteriori chiarimenti – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – Saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo – Utilizzo della differenza – Modalità – Calcolo degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – Utilizzo agevolato del metodo “*previsionale*” anziché il metodo “*storico*” – Ambito applicativo dell’articolo 20 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 5/06/2020, n. 40 (cd. “Decreto Liquidità”) – Art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Art. 17, co. 3, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-*quiquies*, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”)